

**Visto** l'art. 69 della L.R. 30 settembre 1996 n. 42, con il quale sono state disposte norme di salvaguardia transitorie all'interno dei territori compresi nei parchi e nelle riserve naturali;

**Visti**, in particolare:

- il comma 1, lettera a) dell'art. 69 della legge regionale citata ai sensi del quale entro i perimetri dei parchi e delle riserve, fino all'approvazione dei relativi Piani di Conservazione e Sviluppo (PCS) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- il comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale citata ai sensi del quale nei parchi e nelle riserve il cui territorio ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo (PCS) ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto;

**Vista** la richiesta di parere in ordine alla deroga delle misure di salvaguardia transitorie, previste dall'art. 69, comma 1, lettera a) della legge regionale 42/96, presentata dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, accolta al prot. SCPA/8.6/66453 del 25.09.2012, e la documentazione relativa al progetto di "lavori di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico forestale e alla viabilità forestale nei comuni di Claut e Cimolais", il quale prevede il consolidamento del guado sul Ciol de Ciasavent con platea di calcestruzzo e pietrame, la riprofilatura di una pista forestale con mezzo meccanico e la posa di 5 canalette cacciacqua, ricadenti entro il confine del "Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane" (già denominato Parco naturale delle Prealpi Carniche) in una zona del Parco non inclusa nel Piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale del Parco naturale delle Prealpi Carniche approvato, ai sensi della legge regionale 11/1983, con D.P.G.Reg. del 16 novembre 1990, n. 0581/Pres;

**Vista** la richiesta di deroga alle misure di salvaguardia transitorie, previste dal Piano del Parco naturale delle Prealpi Carniche approvato con D.P.G.Reg. 581/1990, presentata dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, ai sensi dell'art. 69, comma 2 della legge regionale 42/96, accolta al prot. SCPA/8.6/68499 del 04.10.2012 ad integrazione della nota succitata accolta al prot. SCPA/8.6/66453 del 25.09.2012, e la documentazione relativa al progetto di "lavori di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico forestale e alla viabilità forestale nei comuni di Claut e Cimolais", il quale prevede la realizzazione di palificate in pietrame e legname, la corazzatura di una strada forestale, la posa di canalette per l'allontanamento dell'acqua meteorica e il taglio della vegetazione in alveo;

**Atteso** che le opere in parola ricadono all'interno del "Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane", ovvero di un sistema territoriale che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996, è organizzato fra l'altro con la finalità di conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;

**Vista** la relazione tecnica di data 05.10.2012, del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità;

**Preso atto** che:

a) parte delle opere previste dal succitato progetto (guado sul Ciol de Ciasavent, riprofilatura strada forestale e 5 canalette cacciacqua) ricadono entro il confine del "Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane" in una zona del Parco non disciplinata dal Piano del Parco naturale delle Prealpi Carniche approvato con D.P.G.Reg. 581/1990, e pertanto vigono le norme di salvaguardia transitorie previste dall'art. 69 comma 1 lettera a) della legge regionale 42/96;

b) parte degli interventi ricadono entro il confine del "Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane" in una zona del Parco in cui, ai sensi dell'art. 69 comma 2 della legge regionale 42/96 vigono le misure di salvaguardia transitorie stabilite dalle norme di attuazione del Piano del Parco naturale delle Prealpi Carniche approvato con D.P.G.Reg. 581/1990, e in particolare:

- il taglio della vegetazione sviluppatasi in alveo su affluenti del torrente Cimoliana può essere considerato come un intervento di selvicoltura naturalistica previsto dall'art. 25 "zona RG2 – di interesse forestale" delle norme di detto Piano;

- la palificata in legname e pietrame in loc. Ciol de le Antenne ricade nella "zona RG2 – di interesse forestale" di cui all'art. 25 delle norme di detto Piano e nella "zona RG3 – dei boschi di protezione" di cui all'art. 26 delle norme di detto Piano; tale intervento non è espressamente previsto in particolare dall'art. 25 succitato;

- le 2 palificate in legname e pietrame in loc. Pian de le Antenne ricadono nella "zona RG2 – di interesse forestale" di cui all'art. 25 delle norme di detto Piano; tali interventi non sono espressamente previsti dall'art. 25 succitato;

- la corazzatura della strada forestale in Val di Senons e la posa di 6 canalette per l'allontanamento delle acque meteoriche ricadono nella "zona RG2 – di interesse forestale" di cui all'art. 25 delle norme di detto Piano e nella "zona RO2 – dei boschi di interesse faunistico" di cui all'art. 15 delle norme di detto Piano; tali interventi non sono espressamente previsti dagli artt. 15 e 25 succitati;

**Ritenuto** che la realizzazione delle opere previste, riconducibili alla manutenzione straordinaria di viabilità e di manufatti idraulici esistenti e alla realizzazione di modeste opere di consolidamento di versanti, assumano un preminente interesse pubblico, in quanto trattasi di interventi attuati dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e aventi la finalità di conservare, tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse, in armonia con le finalità dell'area protetta regionale (art. 2, LR 42/1996) e rivestono un'importanza fondamentale per garantire la protezione idrogeologica dell'area e la percorribilità della viabilità forestale da parte dei mezzi che fungono servizio di vigilanza e antincendio;

**Ritenuto**, pertanto, di:

- esprimere parere favorevole in ordine alla deroga delle misure di salvaguardia transitorie, previste dall'art. 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/96, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dal progetto (consistenti nel consolidamento del guado sul Ciol de Ciasavent, riprofilatura di una pista forestale e posa di n. 5 canalette cacciacqua), per le motivazioni sopra indicate;

- autorizzare la deroga alle misure di salvaguardia transitorie previste dall'art. 15 e 25 delle norme del Piano del Parco naturale delle Prealpi Carniche approvato con D.P.G.Reg. 581/1990, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 69, comma 2, della legge regionale 42/1996, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dal progetto (consistenti nella realizzazione di palificate in pietrame e legname, la corazzatura di una strada forestale, la posa di canalette per l'allontanamento dell'acqua meteorica), per le motivazioni sopra indicate;

**Visto** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, La Giunta regionale, all'unanimità,

#### **Delibera**

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla deroga delle misure di salvaguardia transitorie, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dal progetto "lavori di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico forestale e alla viabilità forestale nei comuni di Claut e Cimolais" e consistenti nel consolidamento del guado sul Ciol de Ciasavent, nella riprofilatura di una pista forestale e nella posa di n. 5 canalette cacciacqua, citati in premessa.

2. Per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 69, comma 2, della legge regionale 42/1996, è autorizzata la deroga alle misure di salvaguardia transitorie previste dagli artt. 15 e 25 delle norme del Piano del Parco naturale delle Prealpi Carniche approvato con D.P.G.Reg. 581/1990, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dal progetto "lavori di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico forestale e alla viabilità forestale nei comuni di Claut e Cimolais" e consistenti nella realizzazione di palificate in pietrame e legname, nella corazzatura di una strada forestale, nella posa di canalette per l'allontanamento dell'acqua meteorica, citati in premessa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE